



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-04-2016 (punto N 30)

Delibera N 311 del 11-04-2016

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore ROBERTA MUZZI

Oggetto

L.R 37/1994, LR 10/2016 - Approvazione della composizione, dell'articolazione territoriale e delle disposizioni per il funzionamento delle commissioni d'esame per le abilitazioni venatorie nonché delle modalità di svolgimento e del contenuto dell'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	STEFANIA SACCARDI
MONICA BARNI		

Assenti

CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
-----------------	----------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Disposizioni

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 29 della legge regionale 12 gennaio 1992, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica il quale prevede che le abilitazioni venatorie possano essere conseguite a seguito di esame da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla Regione;

Rilevato altresì che il citato articolo 29 al comma 2 prevede che la composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana Modifiche alla l.r. 3/1994);

Visto l'articolo 28 quater, comma 3 della l.r. 3/1994 che prevede che l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d'esame per l'abilitazione alla caccia di selezione sono definite con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4 della l.r. 22/2015 che prevede che “La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per l'esercizio della funzione trasferita”;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire un servizio diffuso sul territorio regionale, di istituire quattro commissioni d'esame operanti nelle seguenti aree: Firenze - Prato - Pistoia, Massa Carrara - Lucca - Pisa - Livorno, Siena - Arezzo - Grosseto;

Considerato che il regolamento di attuazione della l.r. 37/1994 approvato con d.p.g.r. del 26 luglio 2011 n. 33/R è in fase di revisione al fine di aggiornare il testo normativo con il riordino delle competenze in materia di caccia e conseguentemente con le modifiche apportate alla l.r. 3/1994 nonché con la recente l.r. 10/2016 sopra citata;

Considerato che nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di attuazione della l.r. 3/1994 si rende necessario definire le modalità di svolgimento e il contenuto degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione, al fine di tener conto della situazione di urgenza derivante dal consistente numero di domande per le abilitazioni venatorie già pervenute agli uffici nonché della necessità di abilitare i soggetti interessati al prelievo selettivo del cinghiale per dare attuazione alla l.r. 10/2016.

Visto altresì l'articolo 1, comma 6 della citata l.r. 22/2015 che prevede che la polizia provinciale esercita le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6 della stessa legge;

Viste le delibere di Giunta regionale nn. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205 recanti tutte la data del 16 marzo 2016 con le quali si è provveduto ad approvare gli schemi di convenzione tra la Regione, le Province toscane e la Città Metropolitana di Firenze finalizzate allo svolgimento dei compiti di polizia provinciale nell'ambito delle materie oggetto di riordino;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato A al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale contenente la composizione, l'articolazione territoriale e le disposizioni per il funzionamento delle commissioni d'esame per le abilitazioni venatorie nonché le modalità di svolgimento e il contenuto dell'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

Sezione I

Composizione, articolazione territoriale e funzionamento delle commissioni d'esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 29, comma 2, all'articolo 28 quater, comma 3 della l.r 3/1994

Art. 1

Composizione, articolazione territoriale e funzionamento delle commissioni d'esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 29, comma 2, all'articolo 28 quater, comma 3 della l.r 3/1994

1. Per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 29, comma 2, all'articolo 28 quater comma 3 della l.r 3/1994 è istituita una commissione d'esame per ciascuno dei seguenti ambiti territoriali: Firenze-Prato-Pistoia, Massa Carrara-Lucca-Pisa-Livorno, Siena-Arezzo-Grosseto.
2. In presenza di almeno cinquanta domande e comunque almeno una volta l'anno è stabilita con decreto dirigenziale la sessione d'esame. Nel decreto sono indicate la data, l'orario e il luogo dell'esame.
3. Per ogni sessione è nominata ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera k bis) della l.r. 1/2009 la commissione d'esame.
4. Ogni commissione è composta da sette membri effettivi e sette supplenti scelti tra il personale regionale esperto nelle materie oggetto degli esami ed è presieduta da un dipendente inquadrato nella categoria D. Nella commissione d'esame può essere nominato personale della Polizia Provinciale in conseguenza della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro della commissione.
5. Salvo quanto previsto al comma 6 la commissione è validamente costituita quando alla prova scritta e orale sono presenti 3 membri compreso il presidente.
6. Per l'abilitazione all'esercizio venatorio durante la prova orale devono essere presenti almeno cinque membri compreso il presidente.
7. La convocazione della commissione è fatta dal presidente mediante e-mail. Le comunicazioni interne tra i componenti della commissione avvengono mediante e-mail.
8. Entro 15 giorni successivi alla data della prova d'esame la commissione rende noto, con le modalità di cui all'articolo 9 l'esito degli esami.

Sezione II

Modalità di svolgimento e contenuto degli esami di abilitazione di cui all'articolo 29 l.r 3/1994

Art. 2

Presentazione delle domande per gli esami di abilitazioni di cui all'articolo 29

1. La domanda di partecipazione agli esami di abilitazione di cui all'articolo 29 della l.r. 3/1994 è

indirizzata al Settore Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della Regione Toscana, compilato in ogni sua parte e gli allegati in esso richiesti. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento valido di identità. Possono essere ammessi all'esame i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che siano residenti o domiciliati in Toscana. Nella domanda di partecipazione il richiedente può scegliere la sede territoriale ove sostenere l'esame.

2. La domanda è recapitata per posta raccomandata A.R o per posta certificata (PEC) o mediante il sistema APACI della Regione Toscana oppure presentata a mano presso la sede territoriale di riferimento. Per l'invio con modalità digitale deve essere predisposto un file in formato "pdf" dell'istanza sottoscritta in forma autografa, alla quale dovrà essere apposta la marca da bollo (euro 16,00). In caso di invio mediante posta raccomandata deve essere specificato sulla busta: "contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie", negli altri casi di invio l'oggetto deve sempre riportare: "contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie".

3. Sono accettate tutte le domande pervenute entro la data di pubblicazione dell'esame sul sito web regionale. Le domande pervenute successivamente a tale data sono considerate valide per la sessione successiva.

4. Le domande possano essere raccolte anche dagli Ambiti territoriali di Caccia (ATC) o dalle Associazioni Venatorie e da questi successivamente trasmesse in originale al Settore Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, con lettera di accompagnamento ed elenco dei richiedenti in cartaceo e formato elettronico.

5. Non è considerata accoglibile la domanda presentata su modulistica diversa rispetto a quella presente sul sito web della Regione o presentata con modalità diverse da quelle previste dal presente atto.

Art. 3

Comunicazione della data e della sede degli esami

1. La comunicazione della data e della sede degli esami avviene esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno quindici giorni prima della data dell'esame. La comunicazione contiene anche l'orario della sessione d'esame. Nella stessa giornata, a seconda delle domande pervenute, possono essere fissati più turni di esame (mattina e pomeriggio). Il richiedente non può cambiare l'orario. In caso di ritardo è a insindacabile giudizio della commissione ammettere l'esaminando in un turno successivo da quello per il quale è stato convocato.

Art.4

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio

1. Le materie d'esame per l'abilitazione venatoria sono le seguenti:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
- e) norme di pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio;
- f) norme per la caccia al cinghiale in battuta.

Art. 5

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati

1. Le materie d'esame per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati sono le seguenti:

- a) caratteristiche della specie ungulati
- b) concetti di ecologia applicata;
- c) principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni;
- d) riqualificazione ambientale e faunistica;
- e) ecologia;
- f) criteri per il riconoscimento in natura (sesso e classi di età);
- g) monitoraggio;
- h) pianificazione del prelievo;
- i) ispezione dei capi abbattuti;
- l) tecniche di prelievo e balistica;
- m) recupero dei capi feriti con i cani da traccia;
- n) trattamento dei capi abbattuti;
- o) normativa di riferimento.

Art. 6

Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'articolo 4. Le domande della prova scritta sono venticinque e per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi al massimo cinque errori; con sei o più errori su venticinque domande il candidato non risulta abilitato. E' ammessa la correzione della risposta data erroneamente scrivendo NO accanto alla risposta errata e segnando poi la risposta ritenuta esatta. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti trenta minuti. Nella prova orale con prova pratica deve essere dimostrata la capacità di riconoscimento delle specie selvatiche e dell'uso delle armi.
2. I quiz sono scelti dalla commissione d'esame tra quelli approvati con decreto dirigenziale n. 1451 del 10/04/2014 "Approvazione dei quesiti per l'esame scritto di abilitazione all'esercizio venatorio"
3. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.

Art. 7

Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi

1. L'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi si articola in una prova scritta, una prova orale e una prova pratica nelle materie di cui all'articolo 5. La prova scritta è a quiz a risposta multipla.
2. Durante la prova orale per ciascuna specie, deve essere dimostrata la capacità del candidato di riconoscere specie, sesso e classe di età degli animali per cui è stata superata la prova scritta.
3. La prova pratica consta di una prova di maneggio dell'arma e di una prova di tiro effettuata presso un tiro a segno nazionale. La prova di tiro, effettuata alla presenza di un istruttore utilizzando una carabina munita di ottica dei calibri consentiti per il prelievo selettivo, è superata se almeno quattro colpi su cinque sparati da una distanza di 100 metri risultano entro un cerchio di 15 centimetri di diametro preso come bersaglio di riferimento. Il colpo tangente alla riga, che indica il cerchio di 15 centimetri di diametro è comunque considerato valido.
4. La prova scritta dell'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo del capriolo, del daino e del muflone consiste in venti quiz di carattere generale e cinque per ogni specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. E' ammessa la correzione della risposta data erroneamente scrivendo NO

accanto alla risposta errata e segnando poi la risposta ritenuta esatta. Sono ammessi un massimo di quattro errori nella parte generale e uno nella parte specifica; con cinque o più errori su venti domande nella parte generale il candidato, non risulta abilitato, ugualmente non risulta abilitato con due o più errori sulla parte specifica della singola specie. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.

5. L'abilitazione alla specie capriolo è obbligatoria per accedere alla abilitazione degli altri cervidi e del muflone.

6. Per i cacciatori già abilitati al prelievo selettivo del capriolo l'abilitazione per daino o muflone è conseguita con il superamento di un esame semplificato comprendente una prova scritta che consiste in cinque domande per specie con massimo un errore e della prova orale per ciascuna specie. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.

7. La prova scritta per l'abilitazione al prelievo selettivo del cervo, fermo restando l'obbligo del possesso di abilitazione al capriolo, consiste in un quiz a risposta multipla su venticinque domande specifiche per la specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi un massimo di cinque errori; con sei errori o più errori il candidato non è abilitato. Nel corso della prova scritta è ammessa la correzione della risposta data erroneamente scrivendo NO accanto alla risposta errata e segnando poi la risposta ritenuta esatta. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.

8. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.

Art.8

Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale

1. Per l'esame di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell'articolo 5. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori complessivi; con tre o più errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La domanda priva di risposta è considerata errore. E' ammessa la correzione della risposta data erroneamente scrivendo NO accanto alla risposta errata e segnando poi la risposta ritenuta esatta. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.

2. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 per l'accesso all'esame di abilitazione è necessario, aver partecipato ad un corso di tre ore con frequenza obbligatoria organizzato dagli ATC o dalle Associazioni venatorie, agricole e ambientali.

3. I corsi di cui al comma 2 sono autorizzati dalla Regione su richiesta dell'ATC o delle Associazioni venatorie, agricole e ambientali, che provvedono a comunicare alla Regione con un preavviso di dieci giorni lavorativi rispetto all'inizio del corso, la sede, le date, gli orari, l'elenco dei partecipanti, i docenti, le modalità di controllo delle presenze dei partecipanti. Alla fine del corso è comunicato alla Regione l'elenco dei partecipanti che possono accedere al successivo esame.

4. Non è necessario aver superato la prova per il capriolo per sostenere l'esame di cui al presente articolo.

5. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale ai sensi dell'articolo 37 L.R. 3/1994 in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalle Province e/o iscritti al registro regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono richieste solo una prova scritta e una prova di tiro da svolgersi con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3.

6. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di cervidi e bovidi è richiesta solo la prova scritta.

7. L'abilitazione acquisita è valida su tutto il territorio regionale, comprendente sia le aree vocate che le aree non vocate alla specie.

Art. 9
Esiti degli esami

1. Gli esiti degli esami sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove e tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana.

Art. 10
Assenze

1. I candidati che non si presentano alla prova di esame devono presentare una nuova domanda per una nuova sessione.

Art. 11
Attestato di idoneità

1.L'attestato di idoneità è ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell'esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell'attestato può essere oggetto di delega.

Art. 12
Disciplina transitoria

1. Coloro che hanno già inoltrato la domanda di esame per le abilitazioni di cui al presente atto alle amministrazioni provinciali o alla Regione Toscana sono iscritti d'ufficio alle prime sessioni d'esame utili. Le date e i luoghi di svolgimento dei relativi esami sono resi noti agli interessati solo mediante pubblicazione sul sito web della Regione Toscana. Nel caso in cui non intendano partecipare in quella data o preferiscano una sede diversa devono presentare la domanda utilizzando il nuovo modello disponibile sul sito regionale.